



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



SERVIZIO FORESTE E FAUNA
CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001

Contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai forestali



Trento, 2006

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER GLI OPERAI FORESTALI**



INDICE

Premessa	pag. 7
----------	--------

PARTE COMUNE

Art. 1 - Sfera di applicazione	pag. 9
Art. 2 - Struttura della contrattazione	pag. 10
Art. 3 - Diritti sindacali	pag. 11
Art. 4 - Orario di lavoro	pag. 13
Art. 5 - Festività	pag. 15
Art. 6 - Ferie e permessi	pag. 16
Art. 7 - Mensilità aggiuntive	pag. 17
Art. 8 - Mezzi di trasporto	pag. 17
Art. 9 - Zona lavoro e mobilità	pag. 18
Art. 10 - Missioni e trasferte	pag. 18
Art. 11 - Ambiente e salute	pag. 18
Art. 12 - Pasti	pag. 20
Art. 13 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto	pag. 20
Art. 14 - Norme in materia disciplinare	pag. 21
Art. 15 - Assunzione e riassunzione	pag. 21
Art. 16 - Classificazione operai	pag. 23
Art. 17 - Indennità di funzione	pag. 27
Art. 18 - Retribuzione	pag. 28
Art. 19 - Lavori speciali disagiati	pag. 30
Art. 20 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore	pag. 31
Art. 21 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamento	pag. 31
Art. 22 - Formazione professionale e attività promozionale	pag. 32
Art. 23 - Conservazione del posto	pag. 34
Art. 24 - Disposizioni finali	pag. 35
Art. 25 - Durata del contratto	pag. 35

INTEGRATIVO AZIENDALE PER I LAVORATORI ASSUNTI DAL SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Art. 1 - Orario di lavoro	pag. 39
Art. 2 - Mezzi di trasporto	pag. 39
Art. 3 - Zona di lavoro e mobilità	pag. 40
Art. 4 - Ambiente e salute	pag. 41
Art. 5 - Classificazione operai	pag. 41
Art. 6 - Premio produttività	pag. 41
Art. 7 - Istruttori - disposizioni particolari	pag. 41
Art. 8 - Formazione professionale	pag. 42
Art. 9 - Disposizioni finali	pag. 43



NORME COMPORTAMENTALI

Art. 1 - Doveri del lavoratore	pag. 47
Art. 2 - Divieti	pag. 47
Art. 3 - Provvedimenti disciplinari	pag. 48
Art. 4 - Infortuni sul lavoro	pag. 51
Art. 5 - Assenze per infermità	pag. 51
Art. 6 - Assenze	pag. 51
Art. 7 - Permessi	pag. 52
Art. 8 - Uso degli attrezzi e delle attrezzature	pag. 52
Art. 9 - Utilizzazione degli automezzi da cantiere	pag. 53
Art. 10 - Sicurezza ed igiene del lavoro	pag. 54





Il giorno 08 luglio 2004, nella sede del Servizio Foreste e Fauna

tra

la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna - Servizio Parchi e Conservazione della Natura - Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino di Castrozza, Parco Naturale Adamello Brenta

e

- la FLAI-CGIL Trento rappresentata dal Segretario generale Sig. Cerutti Mario
- la FAI-CISL Trento rappresentata dal Segretario generale Sig. Faes Tiziano

si conviene di rinnovare il contratto provinciale di lavoro per gli addetti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 1 agosto 2002 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.





PREMESSA

Salvaguardia ambientale, equità sociale e crescita economica, sono i tre fattori che concorrono a definire la sostenibilità dello sviluppo. Uno sviluppo che deve farsi carico della gestione equilibrata delle risorse, preoccupandosi di lasciare in eredità un ambiente "sano" sotto ogni punto di vista.

Gli indirizzi generali di intervento per il settore forestale elaborati dall'amministrazione provinciale sono contenuti nelle "Linee di indirizzo per la valorizzazione delle risorse forestali e montane" approvate dalla Giunta provinciale nel 2004. Uno dei tre obiettivi principali è quello di contribuire alla crescita economica e sociale delle montagne, assicurando nel contempo la conservazione del territorio e delle sue risorse, affinché siano disponibili anche per le generazioni future.

Gli interventi sono indirizzati, perciò, alla gestione delle foreste e degli altri sistemi naturali, assicurando la multifunzionalità e la biodiversità attraverso l'applicazione dei criteri della selvicoltura naturalistica e l'integrazione con le altre filiere produttive. Ciò si realizza attraverso strategie volte, fra l'altro, a garantire continuità, efficacia ed efficienza negli interventi di cura e valorizzazione delle foreste, nell'adozione di buone pratiche di gestione delle altre risorse naturali e nel potenziare il ruolo di educazione ed informazione delle aree protette e dell'ambiente naturale in genere.

Le parti riconoscono che sia l'attuale legge forestale provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e la successiva L.P. n. 33/86 in materia di utilizzazioni boschive con le relative modifiche, sia le nuove Linee di indirizzo, possono contribuire efficacemente a determinare un processo di sviluppo per le aree montane trentine, in quanto capaci di mantenere l'occupazione della manodopera locale qualificata, in presenza di una migliore stabilità e di una valorizzazione del territorio.

Le parti concordano inoltre di doversi impegnare in uno sforzo coordinato per avviare processi che, valorizzando il patrimonio di conoscenze e di professionalità del settore e favorendo le forme di integrazione fra le filiere, permettano il consolidamento dei livelli occupazionali, in virtù del fatto che il ruolo rivestito dal lavoro in foresta è importante ai fini dell'integrazione del reddito delle comunità residenti in montagna.

La filosofia di intervento dell'Amministrazione pubblica nel settore forestale farà sì che al Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento competeranno prioritariamente interventi che per tipologia, valenza tecnica o finalità saranno esclusi dalle iniziative che, ancorchè sostenute dall'ente pubblico attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, potranno essere autonomamente eseguite dagli organismi, pubblici o privati, proprietari di boschi.

Ciò comporterà un'elevata specializzazione degli interventi e, di conseguenza, delle maestranze a ciò addette. Tale specializzazione sarà raggiunta con un rinnovato



sforzo indirizzato alla formazione professionale degli operatori che potranno così ottenere elevati livelli di preparazione.

Il perseguimento degli obiettivi sopra delineati sia in termini di interventi che di formazione sarà ottenuto attraverso programmi annuali la cui attuazione potrà essere assicurata solo mediante la continuità dei finanziamenti disposti sul bilancio della Provincia Autonoma e degli enti proprietari di boschi per non far venir meno il necessario intervento di prevenzione e presidio del territorio e della gente che in esso vive.



PARTE COMUNE

1 SFERA DI APPLICAZIONE

Riferimento art. 1 CCNL 1 agosto 2002

Il presente contratto, di natura privatistica, disciplina i rapporti fra i lavoratori dipendenti dagli enti firmatari per i lavori condotti in amministrazione diretta per le attività di forestazione e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente si identificano come segue:

A - Interventi culturali:

- Imboschimento, rimboschimento, coniferamento, infoltimento, risarcimento e cure culturali;
- decespugliamento, ripulitura, spietramento, inerbimento ai fini della cura e mantenimento delle superfici aperte (pascoli);
- conversione a fustaia dei boschi cedui o del ceduo sotto fustaia;
- sfollamento, diradamento;
- riceppatura ed altri interventi nell'ambito di boschi percorsi dal fuoco;
- taglio, allestimento, esbosco e trasporto legname anche di alto fusto, compreso l'accatastamento dei tronchi, eseguito con qualsiasi mezzo aereo e terrestre.

B - Potenziamento infrastrutture:

- Costruzione di nuove strade forestali anche con funzioni frangifuoco: camionabili e trattorabili, di piste di esbosco, sentieri e di altre infrastrutture forestali;
- sistemazione straordinaria di strade ed altre infrastrutture forestali;
- conservazione e manutenzione della viabilità ed altre infrastrutture forestali;
- costruzione, manutenzione e riatto di malghe, rifugi forestali, fabbricati annessi ai vivai forestali ed altre strutture analoghe;
- costruzione, manutenzione e riatto di fabbricati e manufatti nell'ambito del Demanio forestale provinciale;
- costruzione, manutenzione e riatto di fabbricati, manufatti e sentieri nell'ambito dei territori a parco naturale, in attuazione degli strumenti programmatori e pianificatori degli Enti di gestione;
- altre opere, come bacini raccolta acqua, acquedotti, recinzioni, ecc...;
- opere antivalanga di tutti i generi;
- infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi;



C - Interventi diversi

- Costruzione, manutenzione e coltivazione di vivai forestali;
- difesa fitosanitaria, meccanica, biologica e chimica, eseguita con qualsiasi mezzo;
- opere di consolidamento del terreno e sistemazione di frane anche con tecniche di bioingegneria;
- interventi di ripristino e di valorizzazione ambientale di ogni genere;
- interventi di valorizzazione e conservazione dei territori a parco naturale;
- assistenza alle operazioni di assegnazione di prodotti legnosi;
- attività di protezione civile in caso di pubbliche calamità ovunque accadano in supporto alle strutture della protezione civile provinciale;
- rilievi per piani di assestamento e delle utilizzazioni, per indagini, studi e sperimentazioni;
- attività promozionali, di informazione e di didattica ambientale di ogni genere, purché connesse al settore forestale o di tutela e ripristino ambientale, nonché all'ambito di attività istituzionale dei parchi naturali;
- attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 12 della L.P. n. 48/78;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici e delle attrezzature da cantiere e magazzini;
- opere ed interventi destinati a valorizzare la funzione culturale e l'uso ricreativo, turistico e faunistico delle aree a bosco e loro gestione;
- ogni altro intervento o azione di riequilibrio o stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani.

I lavori in amministrazione diretta possono essere eseguiti sull'intero territorio provinciale, ed occasionalmente anche al di fuori di esso, con l'ausilio di attrezzature o mezzi meccanici di ogni specie, adottando il sistema più confacente al tipo di lavoro, compreso l'impiego di esplosivi.

Tale contratto è applicato anche al personale che svolge attività di carattere amministrativo, qualora la normativa dell'ente lo consenta.

2 STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Riferimento art. 2 CCNL 1 agosto 2002

La contrattazione territoriale, che affronta le tematiche previste dall'art. 2 del CCNL, è strutturata su due livelli: parte comune applicabile ai lavoratori operanti nel



territorio della Provincia autonoma di Trento e parte aziendale di competenza dei singoli datori di lavoro.

La contrattazione a livello aziendale tratta le seguenti materie:

- aggiunta di eventuali figure professionali esistenti nelle diverse aziende;
- gestione orario di lavoro e organizzazione del lavoro;
- mezzi di trasporto;
- garanzie occupazionali;
- premio produttività;
- formazione professionale;

3 DIRITTI SINDACALI

Riferimento art. 4 CCNL 1 agosto 2002

a - Riunioni in azienda

I lavoratori sono da considerarsi in servizio anche durante le riunioni od assemblee sindacali, siano esse tenute nell'ambito delle unità produttive ove operano, o in locali pubblici o privati della zona.

b - Consiglio dei delegati

Nell'ambito dei dipendenti dei vari Servizi della Provincia Autonoma di Trento, viene riconosciuto il Consiglio dei delegati, costituito complessivamente da 34 operai. Trattandosi di rapporti di lavoro di diritto privato, agli stessi è estesa la tutela della legge 20.05.1970, n. 300.

I delegati hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti per complessive 24 ore pro capite all'anno.

Con il riconoscimento del Consiglio dei delegati e dei permessi retribuiti di cui sopra, non trovano applicazione le norme riguardanti i dirigenti delle rappresentanze sindacali, previste alla lettera B) e al primo capoverso della lettera C) dell'art. 4 del C.C.N.L.

c - Permessi sindacali

Si specificano i permessi spettanti agli operai per ragioni sindacali:

Permessi retribuiti

- ogni operaio per riunioni o assemblee (art. 4A-CCNL):
13 ore/anno;
- delegati aziendali (art. 2B-CIPL):
24 ore/anno;
- direttivi provinciali (art. 4C-CCNL):
6 gg/anno non consecutivi;



- direttivi regionali e nazionali (art. 4C-CCNL):
12 gg/anno non superiore a 3 gg consecutivi.

Permessi non retribuiti

- delegati aziendali (art. 4C-CCNL):
8 gg/anno.

I permessi non sono cedibili ma sono cumulabili per il lavoratore che ricopre più cariche sindacali.

Durante i permessi retribuiti, compete la normale retribuzione tabellare (come se l'operaio lavorasse) maggiorata delle seguenti indennità riferite al cantiere di lavoro attivo in quel momento:

- trasporto in assenza di automezzo di servizio corrispondente alla indennità chilometrica con riferimento al municipio di residenza;
- alta montagna (qualora spettante in cantiere);
- indennità presenza comprensiva della quota mensa qualora spettante in cantiere;
- indennità capo squadra qualora spettante per quel giorno.

Il lavoratore che partecipa all'assemblea sindacale deve darne comunicazione tramite l'apposito modulo in uso presso l'ufficio di appartenenza.

d - Trattenute contributi sindacali per gli operai e impiegati a tempo determinato e indeterminato

I lavoratori possono rilasciare delega per la trattenuta dei contributi sindacali con le seguenti modalità:

- la delega deve essere redatta su apposito modulo predisposto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- la trattenuta del 0,50% su minimo retributivo nazionale conglobato, salario integrativo provinciale, terzo elemento per gli operai a tempo determinato e su minimo retributivo nazionale conglobato, salario integrativo provinciale 13[^], 14[^] mensilità, ed integrazione salariale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato;
- la delega ha efficacia dal 1° giorno del mese successivo a quello del suo rilascio e validità sino ad eventuale revoca da parte del lavoratore che l'ha rilasciata.

e - Contributo assistenza contrattuale per gli operai e impiegati a tempo determinato e indeterminato

È istituito il contributo per assistenza contrattuale provinciale con la trattenuta dello 0,40% su minimo retributivo nazionale conglobato, salario integrativo provincia-



le, terzo elemento per gli operai a tempo determinato e su minimo retributivo nazionale conglobato, salario integrativo provinciale ed integrazione salariale, 13[^] e 14[^] mensilità per gli operai e impiegati a tempo indeterminato. Il contributo comprende la quota di spettanza delle OO.SS. nazionali.

Le trattenute di cui ai punti D e E vanno operate mensilmente in coincidenza con il pagamento della retribuzione con le modalità previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tali ritenute sono versate alle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori, mediante accredito su conto corrente segnalato dalle organizzazioni stesse.

f - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In funzione del dispositivo di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n.626/94, si concorda sulla designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle seguenti quantità, rapportate al numero dei dipendenti presenti in ogni azienda:

- un rappresentante sino a 50 dipendenti;
- due rappresentanti sino a 200 dipendenti;
- quattro rappresentanti oltre 200 dipendenti.

I rappresentanti sono unitariamente designati dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda.

Ad essi spettano annualmente e cumulativamente permessi retribuiti (v. precedente punto c) pari a due ore per ogni operaio occupato nell'anno precedente; detto monte ore viene omogeneamente ripartito fra i rappresentanti stessi.

Per l'esercizio dei propri compiti, in aggiunta al salario, al rappresentante sono rimborsate le spese per viaggio, vitto ed alloggio secondo la contrattazione collettiva. Il costo dell'iniziativa è a carico del datore di lavoro. Nei limiti del possibile, possono essere dallo stesso impiegati automezzi messi a disposizione dall'Amministrazione.

I permessi sono aggiuntivi rispetto a quelli spettanti come lavoratore e come eventuale rappresentante sindacale; essi vanno fruiti compatibilmente con le esigenze di cantiere, previa comunicazione scritta alla Direzione lavori.

4 ORARIO DI LAVORO

Riferimento art. 9 CCNL 1 agosto 2002

a - Nastro lavorativo

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni di 8 ore ciascuno.

Le ore effettuate nella giornata del sabato sono da considerarsi straordinarie normali.



È possibile effettuare il recupero, da parte degli operai, di ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore fino ad un massimo di due ore giornaliere, purché non vengano superate le 10 ore al giorno e le 40 settimanali. Tali ore sono da considerarsi a tutti gli effetti normali.

La gestione dell'ordinario orario giornaliero è fissata dalla D.L. a seconda dell'andamento stagionale e delle esigenze operative; in ogni caso la pausa del mezzo-giorno non può essere inferiore ad 1 (una) ora.

È considerato orario di lavoro il tempo impiegato per accedere e tornare a piedi dal cantiere, nel tratto non percorribile da automezzi, compreso fra la strada forestale più vicina e il luogo di lavoro. Detto tempo è determinato dall'Amministrazione.

Fatte salve diverse disposizioni stabilite dai contratti aziendali, il tempo impiegato per raggiungere il cantiere di lavoro, sia con i mezzi propri sia con quelli messi a disposizione dall'Amministrazione, non è considerato come orario di lavoro. Qualora il tempo di percorrenza superi i 60 minuti fra l'andata ed il ritorno (dal punto di ritrovo al cantiere), quello eccedente è da considerarsi effettiva prestazione di lavoro, anche se lo spostamento riguarda il trasferimento da un distretto forestale all'altro o da una stazione demaniale all'altra.

In caso di eccezionale emergenza possono essere organizzati turni di lavoro per il tempo strettamente necessario a far fronte alle esigenze che l'emergenza stessa ha determinato.

b - Flessibilità oraria

In relazione alle difficoltà di lavoro connesse con l'andamento stagionale, nonché per esigenze di servizio, può essere introdotta da parte del datore di lavoro una flessibilità dell'orario di lavoro che, fatto salvo il monte ore complessivo calcolato stagionalmente in base al punto a) sia esercitata nei limiti minimo e massimo rispettivamente di 5 e 10 ore giornaliere. Tale norma è sancita da accordi tra le parti.

Il recupero nell'arco dell'anno delle ore lavorate in eccedenza al normale orario è consentito, sia per gli operai a tempo determinato che indeterminato, nel caso di corrispondente riduzione di orario di lavoro nei periodi di difficoltà di lavoro.

In presenza di orario di lavoro costante con dei soli picchi lavorativi, le ore prestate in più, non recuperabili per l'assenza dei corrispondenti periodi con diminuzione di orario di lavoro saranno pagate a tutti gli effetti come lavoro straordinario. Tale facoltà è esercitata o attraverso la mera retribuzione delle ore lavorate o mediante il recupero come permesso retribuito. In quest'ultimo caso, il recupero delle ore prestate in più è consentito anche per giornate intere (8 ore) e deve essere dichiarato in via anticipata per essere fruito in accordo con la Direzione lavori a fine stagione e comunque entro il 30 novembre.

I permessi di cui sopra sono retribuiti con minimo retributivo nazionale conglobato, salario integrativo provinciale, e terzo elemento.



I lavoratori a tempo indeterminato percepiranno la medesima paga mensilizzata, sia nei periodi di superamento dell'orario che in quelli di corrispondente riduzione.

In via eccezionale e per esigenze di cantiere, giustificate sotto il profilo tecnico-organizzativo in accordo con i lavoratori, è possibile ripartire in maniera differenziata il normale orario di lavoro settimanale al fine di sospendere l'attività il venerdì pomeriggio.

c - Riduzione di orario di lavoro

Poiché, in deroga al vigente CCNL, anziché in 39 ore settimanali, l'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, agli operai competono corrispondenti permessi retribuiti per le ore lavorate in più.

I permessi retribuiti aggiuntivi di cui al comma 8 dell'art. 9 CCNL per gli operai a tempo indeterminato sono sommati a quelli sopra stabiliti.

I permessi retribuiti conseguenti alla riduzione di orario di lavoro per gli operai a tempo determinato e indeterminato sono usufruiti per i motivi e con le modalità specificate nel successivo articolo 19. Rimane comunque inteso che i permessi retribuiti non utilizzati, così come i riposi compensativi, saranno usufruiti come ferie o remunerati al pari dell'indennità sostitutiva ferie.

I permessi competono sia all'operaio a tempo determinato che indeterminato in ragione di 0,2 ore per giornata retribuita (comprese malattia - infortuni - ferie - permessi retribuiti - festività - riduzione orario - flessibilità).

I lavoratori hanno inoltre diritto, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ad ulteriori 8 ore annue di permesso riduzione orario. Per i rapporti di lavoro inferiori all'anno viene effettuato un calcolo proporzionale considerando a tutti gli effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

IND.
52h
8h
60h.

DET.
determinato

5 FESTIVITÀ


Riferimento art. 11 CCNL 1 agosto 2002

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Il trattamento economico per tutte le festività è compreso nel terzo elemento.

Per la ricorrenza del Santo Patrono, si fa riferimento alla festività patronale del Comune ove ha sede il Distretto o la Stazione forestale demaniale o la sede dell'Ente.

Nel caso di prestazione di lavoro nella ricorrenza del Patrono, spetta la retribuzione maggiorata della quota per straordinario festivo.



OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

1 festività nazionali ed infrasettimanali (vedi elenco CCNL)

- per quelle che cadono dal lunedì al sabato, sarà corrisposta la retribuzione ordinaria;
- per quelle che cadono la domenica, sarà corrisposto 1/26 di paga mensile in più;
- per quelle che cadono nelle prime due settimane dalla sospensione dal lavoro per integrazione salariale, sarà corrisposto dal datore di lavoro 1/26 di paga mensile.

2 festività soppresse

- S. Giuseppe (19 marzo) - Ascensione (giovedì precedente) - Corpus Domini (giovedì precedente) - SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
- agli operai che prestano la loro opera in queste festività, saranno corrisposte altrettante giornate di riposo compensativo.

3 festività 4 novembre (spostata alla domenica)

- sarà comunque corrisposto 1/26 di paga in più.

4 Santo patrono del luogo di lavoro

- viene computata in unico giorno di ferie all'anno da aggiungere agli altri spettanti.

6 FERIE E PERMESSI

Riferimento art.12 CCNL 1 agosto 2002

All'operaio assunto a tempo indeterminato spetta un periodo di ferie retribuite, secondo il normale orario di lavoro, corrispondente a 22 giorni lavorativi esclusi sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali più 1 giorno per la festa del patrono.

Per rapporti di lavoro inferiori all'anno verrà effettuato un calcolo proporzionale considerando a tutti gli effetti la frazione di mese superiore a quindici giorni come mese intero.

Il diritto alle ferie non matura per i seguenti periodi di assenza dal lavoro:

- aspettativa non retribuita;
- assenza facoltativa per maternità;
- servizio militare.

Il periodo di ferie verrà di norma stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative; e dovrà essere usufruito possibilmente nei periodi di stasi dei



lavori e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo particolari casi motivati e concordati con le Organizzazioni Sindacali.

L'operaio potrà comunque beneficiare a sua discrezione, dopo aver informato in tempo utile il datore di lavoro, di 11 giorni di ferie, compatibilmente con le esigenze di cantiere.

Il datore di lavoro può sospendere l'attività del cantiere, per più giorni consecutivi per una durata massima di cinque giorni di lavoro all'anno. In tale periodo, all'operaio a tempo determinato non spetta retribuzione.

In casi limitati, quando la fruizione delle ferie risulti di problematica contabilizzazione od impossibile, può essere fatto ricorso ad un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione normale di fatto (indennità sostitutiva ferie).

Al lavoratore possono essere concessi specifici permessi retribuiti per il tempo necessario all'effettuazione di eventuali visite sanitarie la cui durata è attestata dal medico curante.

In dipendenza di particolari esigenze personali, possono essere concessi al lavoratore permessi non retribuiti.

Ai lavoratori si applicano le disposizioni della L. 8 marzo 2000, n. 53 – "Congedi parentali".

7 MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Riferimento art.14 CCNL 1 agosto 2002

In deroga all'art. 14 C.C.N.L., le mensilità aggiuntive sono corrisposte rispettivamente:

14° mensilità entro il 15 luglio;

13° mensilità entro il 15 dicembre.

Tali mensilità aggiuntive, maturate in riferimento all'effettiva durata del rapporto di lavoro, sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o di cessazione del lavoro in corso d'anno. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.

8 MEZZI DI TRASPORTO

Riferimento artt.15 e 54 del CCNL 1 agosto 2002

La definizione dell'argomento viene demandata alla contrattazione aziendale ad esclusione dell'indennità chilometrica.

Al dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,340 per ogni chilometro percorso.



9 ZONA LAVORO E MOBILITÀ

Riferimento art.16 CCNL 1 agosto 2002

La trattazione della materia è demandata alla contrattazione aziendale.

10 MISSIONI E TRASFERTE

Riferimento art.16 CCNL 1 agosto 2002

L'indennità di pernottamento viene stabilita nella misura fissa giornaliera ad euro 8,00 per l'operaio che pernotta nei pressi del cantiere. Ciò anche quando l'alloggiamento o il rifugio è messo a disposizione dal datore di lavoro.

Se l'operaio beneficia del pernottamento, non ha diritto all'indennità di trasporto.

All'operaio comandato in attività da espletare all'esterno dell'Ufficio distrettuale di appartenenza, sono rimborsate le spese eventualmente sostenute con il proprio automezzo, preventivamente autorizzato, in ragione di euro 0,340 al chilometro onnicomprensive ed il tempo di viaggio dal punto di raccolta al cantiere è considerato normale orario di lavoro.

11 AMBIENTE E SALUTE

Riferimento art 22 CCNL 1 agosto 2002

Per tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si fa riferimento alle norme previste dalla Legge 626/94, e successivi aggiornamenti.

Fatte salve diverse disposizioni stabilite dai contratti aziendali, al fine di ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori nella contrattazione aziendale si individueranno i sistemi di lavoro, le attrezzature e le sostanze impiegate di livello tecnico più adeguato alle problematiche della sicurezza ed igiene del lavoro.

Ad esclusione delle situazioni di emergenza, dovranno essere garantite idonee condizioni igieniche e sanitarie degli alloggi.

a - Indumenti

L'equipaggiamento personale fornito annualmente al lavoratore è composto di:

- a)n. 1 giubbotto di tela di cotone;
- b)n. 1 camicia di tela di cotone o di flanella;
- c)n. 2 pantaloni di tela di cotone;



d) n. 1 paio pantaloni invernali;

e) n. 1 paio di scarponi antinfortunistici, con possibilità di scelta fra due tipi oppure di pedule nel caso di lavoratori non soggetti a rischio

Viene fornita inoltre una giacca a vento da sostituire quando usurata.

Alle squadre di lavoro particolarmente distanti da rifugi sarà data in dotazione una tenda od altra struttura funzionalmente equivalente in grado di offrire riparo agli operai.

b - Dispositivi di protezione individuali

Ai fini della sicurezza del lavoro in base alla normativa ed in funzione della tipologia di lavoro sono forniti i dispositivi di protezione individuali sostituiti ad usura o a scadenza.

c - Lavori pesanti

Sono considerati pesanti i sottoelencati lavori quando vengono svolti continuamente:

- scoronamento di frane richiedente un'assicurazione con corda;
- disgaggio di zone rocciose;
- lavoro con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.

d - Lavori nocivi

Sono considerati nocivi i lavori svolti continuamente che di seguito si elencano:

- carico, scarico, irrorazione e spargimento di concimi chimici per i quali sono prescritte particolari cautele;
- carico, scarico, irrorazione e spargimento di antiparassitari e anticrittogamici, per i quali siano prescritte particolari cautele;


Gli operai possono essere addetti ai lavori pesanti e nocivi per una durata massima di 4 ore al giorno, cui devono seguire 2 ore di riposo retribuito.

Nelle ore residue gli stessi operai saranno addetti ad altre attività da espletare nello stesso cantiere purché lontane da quelle pesanti e nocive, ferma restando la retribuzione giornaliera di qualifica.

e - Medicina del lavoro

Le verifiche e i controlli dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal D. Lgv. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora le lavorazioni comportino esposizioni a fattori di rischio individuati dal Documento di Valutazione dei rischi, per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti, così come specificato



all'art. 5 comma 2 lettera g del D. Lgs. n. 626/94.

Per le visite mediche nel contesto della sorveglianza sanitaria, può essere utilizzato l'automezzo di servizio, o se ciò non fosse possibile l'operaio, preventivamente autorizzato, potrà utilizzare il proprio mezzo con rimborso spese pari a euro 0,340 al chilometro e saranno riconosciute allo stesso le ore della visita più il tempo di viaggio.

Per le visite effettuate nei periodi di stasi invernale dei lavori, gli operai che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale o indennità di disoccupazione non saranno remunerati, ma saranno rimborsate le spese di viaggio quando non è utilizzato il mezzo di servizio.

12 PASTI

Riferimento art 58 CCNL 1 agosto 2002

Fatte salve diverse disposizioni previste dagli accordi aziendali, è consentito ai lavoratori l'utilizzo dell'automezzo di servizio per raggiungere nella pausa del mezzogiorno, il ristorante o eventuali strutture dell'amministrazione purchè la distanza non superi i 10 chilometri fra l'andata e ritorno sul cantiere.

I cantieri distanti dagli immobili di cui sopra e di durata superiore al mese, saranno dotati di idonee strutture di ricovero temporanee per la consumazione del pasto.

Quando una squadra, composta da almeno quattro lavoratori, intenda preparare in comune il pasto del mezzogiorno, un operaio può assentarsi dal lavoro per 90 minuti, allo scopo di approntarlo. Per detto periodo, viene garantita la normale retribuzione.

13 ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Riferimento art. 24 CCNL 1 agosto 2002

In materia di anticipazione di fine rapporto si fa riferimento all'art. 24 del CCNL, fatte salve le deroghe sotto esposte.

A modifica del comma 10 dell'art. 24 CCNL, per la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione, l'importo dell'anticipazione sarà erogato in unica soluzione, previa presentazione della seguente documentazione:

- copia conforme della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune;
- fatture o altra idonea documentazione di importo totale superiore all'anticipazione e comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese al netto di quote co-



perle da contributi o di altre agevolazioni finanziarie concesse da Enti Pubblici da certificare attraverso dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio.

Sono ammissibili le spese già sostenute, ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere.

Si considerano ammissibili ad anticipazione anche le spese sanitarie riguardanti il coniuge e gli altri familiari conviventi ed a carico; fra le stesse, rientrano le cure odontoiatriche.

14 NORME IN MATERIA DISCIPLINARE

Riferimento art. 25 CCNL 1 agosto 2002

Per le norme disciplinari, si fa riferimento in via primaria a quelle allegato al presente contratto integrativo, ricorrendo a quelle dell'art. 25 CCNL per la parte non descritta nello stesso allegato CIPL.

15 ASSUNZIONE E RIASSUNZIONE

Riferimento artt. 46 - 47 CCNL 1 agosto 2002

I lavoratori forestali possono essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, trova applicazione il D.Lgs. 368 del 6.09.2001 avuto riguardo che tutte le attività di forestazione in Trentino, come elencate al precedente articolo 1, hanno eminentemente carattere stagionale.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla sfera di applicazione, viene prevista, per la durata del CIPL, l'effettuazione di almeno 60.000 giornate annue di effettivo lavoro di mano d'opera.

Il numero delle giornate di cui sopra sarà oggetto di verifica annuale.

I - Operai a tempo determinato:

L'Amministrazione si impegna a limitare allo stretto indispensabile la stipulazione di contratti individuali di entità inferiore a 50 giornate annue.

Pur con le deroghe di cui sopra, per gli operai che nell'anno solare precedente abbiano effettuato presso lo stesso datore di lavoro, in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto:

- più di 50 giornate di effettivo lavoro, per l'anno solare successivo viene garantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 101 giornate lavorative;



- più di 101 giornate di effettivo lavoro, per l'anno solare successivo viene garantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 125 giornate lavorative;
- più di 125 giornate di effettivo lavoro, per l'anno solare successivo viene garantito, un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 151 giornate lavorative.

Si intendono giornate lavorative quelle di effettivo lavoro, i permessi retribuiti e la sesta giornata (sabato).

Ferme restando le norme contrattuali di cui al punto precedente, per i lavoratori pensionati e per quelli che svolgono lavoro autonomo, tale norma non è vincolante. Ciò al fine di consentire ad altri lavoratori una maggiore occupazione ed una più equa distribuzione del reddito.

Fatte salve diverse disposizioni stabilite dai contratti aziendali, tutti i lavoratori a tempo determinato che hanno maturato 10 (dieci) anni consecutivi di anzianità presso lo stesso datore, purchè abbiano effettuato almeno 125 giornate effettive di lavoro nell'ultimo anno saranno riassunti con contratto a tempo indeterminato.

Quanto sopra non si applica per le aziende con meno di 30 (trenta) operai.

Le garanzie occupazionali non trovano applicazione per gli operai avventizi di cui al successivo art. 16 e per i lavoratori che nella stagione precedente abbiano rassegnato le dimissioni prima della scadenza del contratto.

Compatibilmente con le esigenze di conduzione tecnica dei lavori, l'assunzione degli operai sarà effettuata contemporaneamente alla ripresa stagionale dei lavori.

Per gli operai già alle dipendenze nell'anno precedente, non si applica quanto previsto dall'art. 47 del CCNL concernente il periodo di prova.

II - Operai a tempo indeterminato:

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato, salvo rinuncia del lavoratore, per gli operai che abbiano superato nell'anno solare precedente almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso la stessa Amministrazione, con esclusione quindi dei giorni di malattia ed infortunio. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sarà effettuata tenendo conto dell'anzianità di servizio, dell'età e della professionalità raggiunta attraverso gli appositi corsi di formazione cui l'operaio è tenuto a partecipare.

Gli operai pensionati ed i coltivatori diretti non possono beneficiare di tale forma di contratto.

Per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno raggiunto l'età pensionabile, viene sciolto il rapporto di lavoro instaurato, fatte salve le norme di legge in materia.

Il turn over è confermato per un contingente minimo di n. 185 operai a tempo indeterminato del Servizio foreste lo stesso potrà essere aumentato tenendo conto delle disponibilità dei finanziamenti.



Agli operai a tempo indeterminato vengono garantite almeno 181 giornate lavorative annue, anche ai fini dei benefici della legge 8.8.1972, n. 457.

16 CLASSIFICAZIONE OPERAI

Riferimento artt. 49 CCNL 1 agosto 2002

(comprende le figure previste dal CCNL)

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:

5° LIVELLO - Specializzati super

Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.

Profili esemplificativi:

- responsabili di vivaio;
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
- autisti di autotreni ed autoarticolati;
- boscaiolo che in virtù dell'esperienza acquisita svolge anche un ruolo di supporto alla direzione lavori nel campo dell'analisi e applicazione dei sistemi di esbosco più appropriati ed economici per il miglioramento della produttività e la sicurezza sui cantieri di lavoro;
- carpentiere;
- operaio che svolge con funzioni direttive mansioni che richiedono una speciale preparazione e capacità.

4° LIVELLO - Operai specializzati

Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli professionali rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

Profili esemplificativi previsti a livello nazionale e provinciale:

- cuoco: addetto alla mensa aziendale, con anzianità di servizio di almeno 5 anni;
- boscaiolo;



- operatore per attività promozionali e didattiche e dimostrative;
- conduttore di macchine trattrici o semoventi in genere;
- conduttore di trattori speciali per l'esbosco a strascico;
- falegname: lavoratore che con autonomia svolge mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche con adeguata abilità pratica;
- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico;
- forestali;
- meccanici;
- innestatori, potatori;
- preparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori;
- selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.

3° LIVELLO - Operai qualificati super

Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.

Profili esemplificativi:

- vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
- conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, cepatori, biotrituratori, potatrici);
- muratori, ferraioi e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
- addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria, (ponti in legno, arce, bagheri);
- addetto alla utilizzazione forestale con funzioni direttive (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco) quando si tratta di tagli di conversione e trasformazione all'alto fusto o tagli colturali in genere;
- conduttori di macchine ed attrezzature agricole e forestali semplici e/o semoventi;
- sezionatore di piante ad alto fusto;



- addetto alla scortecciatrice dei tronchi ed all'esbosco con mezzi tradizionali o meccanici;
- addetto al trattamento dei semi forestali.

2° LIVELLO - Operai qualificati

Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.

Profili esemplificativi:

- addetto ai servizio di vigilanza e custodia;
- operatore alla perforatrice, al demolitore pneumatico, alla betoniera e disaggiatore;
- tracciatore e addetto alla stazione di carico dei fili a sbalzo;
- addetti alle utilizzazioni forestali con motosega ed ascia (taglio, allestimento, riceppatura, sramatura ed esbosco di piante forestali) quando si tratta di tagli di conversione e trasformazione all'alto fusto o tagli colturali in genere;
- addetto ad altre attività di segheria diverse da quelle previste ai precedenti livelli;
- operatore con mototrivella e altri mezzi a motore;
- capotessera;
- cuoco addetto alla mensa aziendale;
- selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonali;
- addetti alla realizzazioni di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade);
- conduttore di macchine agricole o forestali e da cantiere, comprese quelle per il trasporto di persone, non previste ai precedenti punti.

1° LIVELLO - Operai comuni

Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.



Operai non rientranti nelle categorie precedenti

Profili esemplificativi:

addetto alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie, estirpazioni della vegetazione infestante, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate, graticciate, cordonate), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.

Operai avventizi

operaio assunto per elaborazione e revisione piani di assestamento e delle utilizzazioni, per interventi di urgenza legati a pronto intervento, per attività promozionale a termine, per 50 giornate di effettivo lavoro e fino ad un massimo di 80 giornate, senza garanzia occupazionale.

La relativa retribuzione è così fissata:

- 1 minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale spettanti all'operaio comune. Non compete il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 52 comma 3 del CCNL;
- 2 eventuale indennità di trasporto pari all'importo stabilito per l'operaio residente nel comune di lavoro, qualora non sia messo a disposizione un veicolo dell'Amministrazione, indicizzata come al precedente articolo 7;
- 3 n. 1 tuta lavoro.

Nell'ipotesi in cui all'operaio vengano attribuite mansioni superiori, allo stesso compete, a decorrere dal primo giorno di espletamento delle predette mansioni, la paga corrispondente alla qualifica superiore nonché, trascorsi venticinque giorni consecutivi o quaranta giorni discontinui nell'anno solare di effettivo espletamento delle predette mansioni, anche se tra loro diverse, l'attribuzione definitiva della qualifica superiore.

La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore, assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.

Entro massimo 5 anni, fatte salve precedenti attribuzioni a mansioni superiori, l'operaio comune verrà inquadrato nella qualifica superiore.



17 INDENNITÀ DI FUNZIONE

Riferimento artt. 49 CCNL 1 agosto 2002

a - Capo operaio

qualifica non prevista nell'ambito dei lavori che eseguono i Servizi provinciali.

b - Capo squadra

operaio investito della responsabilità di un gruppo anche minimo di operai che lavorano nell'ambito di un unico perimetro, secondo le disposizioni ricevute dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti:

- esegue e fa eseguire le opere, richiedendo eventualmente attrezzature e materiali occorrenti;
- è responsabile del buon funzionamento dei mezzi e dell'impiego dei materiali;
- mette e fa mettere in atto le misure inerenti la prevenzione degli infortuni;
- compila la scheda lavoro (giornale dei lavori), annotando anche le ore prestate da ciascun operaio.

Al capo squadra e al capo vivaista viene riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una indennità di funzione nella misura del 15% da calcolare sul minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.

Al caposquadra è riconosciuta la qualifica di qualificato super (terzo livello).

c - Istruttore

operaio altamente specializzato che ha frequentato proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato, a giudizio dell'Amministrazione, capacità tecniche e didattiche rilevanti, collabora alla pratica realizzazione delle attività previste dall'art. 12 della L.P. n. 48/78 e s.m. e dall'art. 9 della L.P. n. 33/86 nonché a quelle connesse alla promozione del settore forestale e dell'ambiente in genere. La qualifica è certificata da uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dal Servizio foreste.

Agli istruttori in possesso di specifico attestato di abilitazione, viene riconosciuta un'indennità pari al 30% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale e minimo retributivo nazionale conglobato, limitato al periodo di effettivo svolgimento della mansione. Tale indennità non è cumulabile con quella di caposquadra e viene meno allorché l'istruttore cessa tale tipo di attività per propria rinuncia ovvero in seguito a revoca scritta da parte dell'Amministrazione dell'incarico di istruttore.

All'operaio facente funzione di istruttore non ancora in possesso di attestato di abilitazione, viene riconosciuta l'indennità del capo squadra.



d - Boscaiolo

Addetti agli interventi di utilizzazione principale.

Per gli operai addetti agli interventi di utilizzazione principale delle fustaie - ossia al ciclo completo del taglio esbosco trasporto e misurazione di piante d'alto fusto in attuazione dei piani di assestamento o dei programmi inventariali previsti dalla normativa vigente. Tale qualifica si ottiene dopo la frequentazione di apposito corso, previsto dall' art. 12 della L.P. n. 48/78 e l'effettuazione cumulativa di n. 200 giornate effettive di attività specifica certificata dal datore di lavoro.

Alla figura del boscaiolo compete un premio di produttività. L'entità del compenso e le modalità della quantificazione sono demandate alla contrattazione aziendale.

18 RETRIBUZIONE

Riferimento artt. 52 CCNL 1 agosto 2002

a) Modalità di pagamento

Gli operai a tempo determinato sono retribuiti con paga oraria e quelli a tempo indeterminato con paga mensile.

La corresponsione avviene di norma entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione.

Possibilmente, il lavoratore rilascia al datore di lavoro una delega specifica al pagamento attraverso un istituto di credito di fiducia.

b) Salario integrativo provinciale

A decorrere dal 1 gennaio 2004 e successivamente dal 1 gennaio 2005 il salario integrativo provinciale, è aumentato nella seguente misura:

importi mensili lordi operai

livello \ decorrenza		01.01.2004	01.01.2005
1 comune	100	25,00	25,00
2 qualificato	125	31,25	31,25
3 Qualificato super	135	33,75	33,75
4 specializzato	145	36,25	36,25
5 superspecializzato	165	41,25	41,25



importi mensili lordi impiegati

livello \ decorrenza		01.01.2004	01.01.2005
1 livello	100	25,00	25,00
2 livello	115	28,75	28,75
3 livello	130	32,50	32,50
4 livello	141	35,25	35,25
5 livello	152	38,00	38,00
6 livello	167	41,75	41,75

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per 173,33.


L'aumento orario per gli operai stagionali si ottiene dividendo le quote mensile per 173,33.

C) Compenso incentivante

Per tendere alla più elevata produttività, è confermata l'indennità presenza giornaliera che, allo scopo di ridurre le numerose indennità presenti in contratto ingloba l'indennità sostitutiva di mensa.

I nuovi importi sono così determinati:

qualifica	parametro	Totale
comune	100	8,78
qualificato	125	9,29
qualificato super	135	9,42
specializzato	145	9,55
superspecializzato	165	10,06



Gli importi rimarranno costanti per tutta la durata del presente CIPL.

Per coloro che beneficiano del servizio mensa, le quote di cui sopra vengono ridotte di euro 5,16.

Il compenso viene corrisposto in dipendenza di effettiva prestazione lavorativa, anche se effettuata in quantità ridotta nel corso della giornata (almeno 1 ora).

Sono quindi escluse dal computo le giornate nelle quali l'operaio, pur disponibile (es: giornate di pioggia), non ha comunque svolto attività lavorativa per qualsiasi motivo.

Il premio viene altresì corrisposto, ridotto di euro 5,16, durante le assenze per infortunio sul lavoro e per permessi sindacali.

19 LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Riferimento artt. 57 CCNL 1 agosto 2002

a - Lavori in acqua

Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati in continuazione con i piedi immersi in una profondità d'acqua, di neve, melma, superiore ai 18 centimetri.

L'orario giornaliero degli operai adibiti a tali lavori verrà, a seconda delle esigenze di servizio, ridotto di un'ora, oppure ripartito in due periodi uguali, di cui uno destinato all'effettuazione di lavori in acqua, l'altro ad attività diversa, ferma restando in ogni caso la retribuzione giornaliera di qualifica.

b - Altri lavori disagiati

Sono considerati lavori disagiati la disinfestazione manuale, con raccolta, pure manuale, dei nidi di Processionaria sulle piante e la raccolta manuale dei semi.

Per i lavori speciali disagiati di cui ad a) e b) spetta un'indennità nella misura del 10% da calcolare sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.

c - Indennità calamità pubbliche

Le ore di lavoro effettuate per fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali sono maggiorate del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.



IPOTESI DI VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2008, il giorno 8 agosto alle ore 9:30, presso la Sala riunioni del Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde n° 21 a Trento, le parti composte da:

per la parte pubblica

Sergio Anesi - delegato al personale del Consorzio Dei Comuni Trentini

le Organizzazioni sindacali:

Tiziano Faes per la FAI CISL

Bastiani Fulvio per la FAI CISL

Andrea Versini rapp. Sind. FAI CISL

Sergio Menestrina rapp. Sind. FAI CISL

Stefano Montani per la FLAI CGIL

In rappresentanza dei lavoratori forestali,

Premesso:

Che il 19 giugno 2008 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo retributivo del CCNL degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria

Che con accordo del 28 maggio 2008, tra Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste Demaniali, Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale e le predette Organizzazioni sindacali è stato rinnovato il contratto integrativo provinciale riguardante i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria;

che agli operai forestali comunali deve essere garantito un trattamento economico, per quanto riguarda gli emolumenti fissi, non inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e dal contratto integrativo provinciale;

che si ritiene necessario provvedere ad un adeguamento del salario variabile degli operai forestali occupati nei comuni, che ai sensi dell'art. 2, lettera C), dell'accordo integrativo comunale del 27.11.1997 ingloba le seguenti indennità:

compenso incentivante
indennità sostitutiva di mensa
indennità di alta montagna
lavori disagiati;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si stipula il presente accordo

Art. 1

Le modifiche al contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai forestali contenute nel verbale di accordo di data 28.05.2008, già richiamato in premessa e che si allega quale parte integrante del presente verbale, si applicano anche agli operai comunali addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria.

Art. 2

Rimane sospesa l'applicazione dell'art. 15 del verbale di accordo provinciale siglato in data 28 maggio 2008 in attesa di chiarimenti tra le parti che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Entro tale data le parti si impegnano comunque a definire la questione.

Art. 3

Le tabelle del salario variabile di cui all'accordo 27 novembre 1997, sostituite da ultimo con l'accordo del 23.11.2004, sono ulteriormente sostituite dalle due tabelle riportate di seguito:

tabella n. 1

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

QUALIFICA	Importi mensili dal 01.05.2008	Importi mensili dal 01.06.2008	Importi mensili dal 01.01.2009
Operaio comune	358,93	363,16	366,87
Operaio qualificato	386,03	390,62	394,87
Operaio qualificato super	394,25	398,96	403,31
Operaio specializzato	405,37	410,28	414,83
Operaio super specializzato	430,07	435,30	440,13

Tabella n. 2

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

MISURA ORARIA (coeff. 173,33)			
QUALIFICA	Importi mensili dal 01.05.2008	Importi mensili dal 01.06.2008	Importi mensili dal 01.01.2009
Operaio comune	1,90	2,10	2,12
Operaio qualificato	2,04	2,25	2,28
Operaio qualificato super	2,09	2,30	2,33
Operaio specializzato	2,15	2,37	2,39
Operaio super specializzato	2,29	2,51	2,54

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 maggio 2008, nella sede del Servizio Foreste e Fauna

tra

la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna - Servizio Parchi e Conservazione della Natura - Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino di Castrozza, Parco Naturale Adamello Brenta

e

- la FLAI-CGIL Trento rappresentata dal Segretario generale Sig. Montani Stefano
- la FAI-CISL Trento rappresentata dal Segretario generale Sig. Pass Tiziano

si conviene di rinnovare il contratto provinciale di lavoro per gli addetti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 02 agosto 2008

Le modifiche apportate riguardano:

Art. 1 - SFERA APPLICAZIONE

Punto C - Interventi diversi

Inserire:

- attività di supporto tecnico e gestionale agli impianti ittogenici delle Associazioni pescatori del territorio provinciale e attività di monitoraggio della fauna ittica.
- interventi di valorizzazione e conservazione della fauna selvatica.

- Art. 3 - DIRITTI SINDACALI punto a

I permessi sindacali retribuiti per i delegati aziendali sono fissati in 32 ore/anno;

- Art. 4 - ORARIO DI LAVORO punto a - comma 6

Il tempo impiegato per raggiungere il cantiere dal punto di raccolta stabilito, viene considerato a tutti gli effetti prestazione di lavoro. Di conseguenza al conducente dell'automezzo di servizio non compete l'indennità per il tempo guida pari ad euro 0,28 al chilometro percorso.

- Art. 8 - MEZZI DI TRASPORTO

Al dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,380 per ogni chilometro percorso. Qualora nel testo del contratto si faccia riferimento al rimborso chilometrico, questo sarà sempre pari ad euro 0,380.

- Art. 9 - ZONA DI LAVORO E MOBILITA'

L'individuazione di ulteriori punti di raccolta, fermo restando quelli già esistenti con l'attuale organizzazione e gestione degli stessi, sarà demandata alla contrattazione aziendale.

- Art. 10 - MISSIONI E TRASFERTE

L'indennità pernottamento viene stabilita nella misura fissa giornaliera di euro 10,00 per l'operaio che pernotta nei pressi del cantiere.

- Art. 11 - AMBIENTE E SALUTE -

punto a - Indumenti:

• fornitura di un giubbotto pesante alternato al giubbotto in tela di cotone;

- ART. 12 - PASTI

Il secondo comma è così modificato:

I cantieri di durata superiore al mese e situati a distanza superiore a 10 chilometri dagli immobili di cui sopra, saranno dotati di idonee strutture di ricovero temporanee per la consumazione dei pasti, mentre quelli di durata da 15 a 30 giorni (di calendario) saranno provvisti di tenda.

Inserire al terzo comma:

Per squadre composte di tre unità, l'assenza dell'operaio per la preparazione del pasto non può essere superiore a 60 minuti.

- ART. 13 - ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Inserire al secondo comma:

"per la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli"

- ART. 15 - ASSUNZIONE E RIASSUNZIONE

I - Operai a tempo determinato

Inserire il comma:

Qualora il lavoratore non rispetti la data di riassunzione, decade il diritto delle garanzie occupazionali.

Il comma 3 (quanto sopra non si applica per le aziende con meno di 30 dipendenti) è così sostituito:

La trasformazione automatica del rapporto di lavoro di cui al comma precedente non si applica al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. La contrattazione aziendale individua comunque le condizioni per l'applicazione dell'istituto al personale degli enti di gestione, tenuto conto delle necessità funzionali e delle disponibilità finanziarie degli stessi.

- Art. 16 - CLASSIFICAZIONE OPERAI

Inserire al 3 livello - Specializzati super - il seguente profilo professionale

- operaio esperto in monitoraggio della fauna ittica e in gestione di impianti ittogenici.

- Art. 13 - RETRIBUZIONE

Salario Integrativo provinciale

L'aumento del salario integrativo provinciale, come di seguito riportato è erogato dal 1 maggio 2008.

Parte operaia

L'incremento del salario è il seguente:

LIVELLO		Euro/Mese
1	comune	65,00
2	qualificato	72,00
3	Qualificato super	74,00
4	specializzato	78,00
5	Specializzato super	84,00

L'aumento per gli operai stagionali si ottiene dividendo le quote mensili per il coefficiente 173,33.

Compenso incentivante

A far data dal 1 maggio 2008 il compenso incentivante è così determinato

LIVELLO	PRESENZA	MENSA	TOT. COMPENSO INCENTIVANTE
Comune	5,81	6,00	9,81
Qualificato	4,55	6,00	10,55
Qualificato super	4,49	6,00	10,49
Specializzato	4,63	6,00	10,63
Specializzato super	5,16	6,00	11,16

Il compenso incentivante è corrisposto anche per le giornate nelle quali l'operaio, pur disponibile (caso di pioggia) non presta attività lavorativa per qualsiasi motivo.

Per coloro che beneficiano del servizio mensa, il compenso incentivante è ridotto di euro 6,00

Spettanze arretrate

Gli importi arretrati sono calcolati per il periodo gennaio- aprile, applicando la quota di seguito esposta per ogni giornata retribuita (esclusa integrazione salariale) a tutti gli operai, sia a tempo indeterminato che determinato.

LIVELLO	IMPORTO
Comune	4,63
Qualificato	5,06
Qualificato super	5,17
Specializzato	5,40
Specializzato super	5,75

Art. 19 - LAVORI DISAGIATI SPECIALI punto b

Il primo comma è così modificato:

Sono considerati lavori disagiati la disinfestazione manuale, con raccolta pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante, la depazzatura e la sramatura di piante infestate. E' inoltre considerato lavoro disagiato la raccolta manuale dei semi.

FIRMA DELLE PARTI PER ACCETTAZIONE

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

dott. Maurizio Zanin

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

dott. Ferrari Claudio

PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN
MARTINO DI CASTROZZA

dott. Ettore Sartori

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

dott. Cerato Mario

FLAI CGIL

Montani Stefano

FAI CISL Note, con riferimento alla deliberazione della
Commissione Amministrativa

09/09/2008 n. 41
della quale fanno parte integrante ed
essenziale

IL SEGRETARIO



Faas Tiziano

VERBALE ACCORDO

il giorno 23 maggio 2013, nella sede del Servizio Foreste e fauna

tra

la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna – Agenzia Provinciale delle Foreste demaniali - Servizio Conservazione della Natura e valorizzazione ambientale , Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Parco Naturale Adamello Brenta

e

- la FLAI-CGIL Trentino rappresentata dal Segretario generale Sig.ra Faggioni Sella Manuela
- la FAI-CISL Trentino rappresentata dal Segretario generale Sig. Bastiani Fulvio
- la UILA-UIL Trentino rappresentata dal Segretario generale Sig. Giovanni Galluccio

si è rinnovato il contratto provinciale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, integrativo del contratto nazionale di Lavoro del 7 dicembre 2010 con le modifiche ed integrazioni di seguito riportate


Art. 6 – FERIE E PERMESSI (CCNL art. 51)

- a. In caso di malattia certificata del figlio, possono essere concessi annualmente al lavoratore 8 giorni di permesso retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino e successivamente, 5 giorni di permesso non retribuito fino al compimento degli 8 anni.
Per gli operai a tempo determinato le giornate di permesso di cui sopra sono rapportate al periodo di lavoro.
- b. Il diritto a tre giorni annui di permesso retribuito, previsti dalla legge 53/2000 in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, è estesa anche ai suoceri.

Art. 4 – ORARIO DI LAVORO (CCNL art. 9)

E' consentito il superamento del normale orario di lavoro fino a un massimo di 240 ore annue.
E' data facoltà al dipendente di optare, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, per l'accantonamento di parte delle ore medesime da utilizzarsi successivamente come permessi retribuiti entro il 30 novembre. Tale recupero è consentito sia ad ore che a giornate intere.

Il limite massimo di ore annue da accantonare è stabilito in relazione alla data di ripresa dell'attività lavorativa, ciò per permettere la maturazione delle giornate utili alla fruizione dei benefici previsti dalla legge sull'integrazione salariale secondo la seguente tabella:



Periodo di inizio attività	Numero massimo di ore
dal 1 gennaio al 5 marzo	120
dal 6 marzo al 15 marzo	96
dal 16 marzo al 31 marzo	64
dal 1 aprile al 15 aprile	24
dal 16 aprile	0

ART. 8 - MEZZI DI TRASPORTO (CCNL artt. 15 e 54)

Con validità dalla sottoscrizione del presente accordo:

All' dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,43 per ogni chilometro percorso.

Qualora nel testo del contratto si faccia riferimento al rimborso chilometrico, questo sarà sempre adeguato ad euro 0,43.

ART. 10 - MISSIONI E TRASFERTE (CCNL art. 16)

Con validità dalla sottoscrizione del presente accordo.

Solamente all'operaio che pernotta nei rifugi forestali non dotati di servizio di ristorazione e pernottamento l'indennità di pernottamento è aggiornata ad euro 15, e compete in aggiunta al compenso incentivante un'ulteriore quota di euro 6 come indennità cena.

ART. 11 - AMBIENTE E SALUTE (CCNL art. 22)

Il punto a) viene aggiornato con quanto concordato nel verbale della commissione vestiario del 3 dicembre 2010.

Nel documento di consegna del vestiario è specificato l'anno di riferimento della dotazione.

ART. 15 - ASSUNZIONE E RIASSUNZIONE (CCNL art. 46)

Fermo restando quanto previsto da CCNL relativamente agli operai a tempo indeterminato, l'applicazione delle garanzie occupazionali di cui al presente articolo è demandata alla contrattazione aziendale.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE (CCNL art. 49)

A) E' istituita la nuova figura professionale di operaio coordinatore

Profilo esemplificativo: si occupa di supportare i gruppi di progettazione e direzione lavori nella programmazione, progettazione, organizzazione ed esecuzione, anche per le questioni riguardanti la sicurezza, nonché per la liquidazione dei cantieri forestali.

Incarico da attribuirsi solamente ai lavoratori di 4 livello (specializzati) - formati allo scopo e previo superamento di prova tecnico-professionale.

Dopo 5 anni di esperienza nello svolgimento della mansione viene riconosciuta la qualifica di specializzato super.

Agli operai coordinatori viene riconosciuta un'indennità di funzione pari al 30% del minimo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale comprese le mensilità aggiuntive, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento della mansione.

Tale indennità assorbe le indennità di alta montagna, lavori disagiati e caposquadra.

Gli effetti economici e normativi hanno validità dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Sono demandati alla contrattazione aziendale ulteriori regolamenti e specificazioni di carattere operativo.

- B) Al fine di giungere al riordino ed adeguamento delle declaratorie previste dal contratto provinciale si conviene di istituire una commissione bilaterale da nominarsi entro il 30 giugno 2013.

ART. 19 - RETRIBUZIONE (CCNL art 52)

- a) A decorrere dal 1 gennaio 2012 viene corrisposto un aumento variabile della retribuzione stabilito in quote giornaliere per operai a tempo indeterminato ed orarie per operai a tempo determinato.

Operai a tempo indeterminato

LIVELLO		Euro/giorno
1	comune	2,83
2	qualificato	3,31
3	qualificato super	3,47
4	specializzato	3,71
5	specializzato super	4,03

Operai a tempo determinato

LIVELLO		Euro/ora
1	comune	0,354
2	qualificato	0,414
3	qualificato super	0,434
4	specializzato	0,464
5	specializzato super	0,504

[Handwritten signatures and initials]

101 152 2218
VOLTOUNI
2017
ORE A DISPOSIZIONE
PER PUGLIA
NO

Le giornate/ore utili per determinare l'entità del compenso sono: effettivo lavoro, infortuni, permessi per assemblea, permessi sindacali, corsi di formazione, visite mediche aziendali, permessi Legge 104/ 1992, permessi straordinari L 53/2000.

La liquidazione delle somme spettanti avviene congiuntamente alla retribuzione del mese di settembre per la parte di competenza del periodo gennaio – giugno e del mese di marzo dell'anno successivo per il periodo luglio – dicembre.

Gli arretrati relativi all'anno 2012, sono erogati in unica soluzione.

- b) L'aumento salariale fissato nelle modalità sopra descritte è concordato solamente per la validità del presente contratto integrativo provinciale, in considerazione della situazione economico-finanziaria contingente.

Compatibilmente con le risorse a disposizione e nel rispetto delle normative vigenti, al successivo rinnovo contrattuale l'incremento retributivo sarà nuovamente riferito alla paga tabellare – salario integrativo provinciale.

Art. 25 – DURATA DEL CONTRATTO (art. 30 del CCNL)

Il presente contratto integrativo ha validità triennale: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

FIRMA DELLE PARTI PER ACCETTAZIONE

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

dott. Maurizio Zanin

AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE
DEMANIALI

dott. Paolo Kovatsch

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

dott. Roberto Zoanetti

PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN
MARTINO

dott. Vittorio Ducoli

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

dott. Innocenzo Coppola

FLAI CGIL

Faggioni Sella Manuela

FAI CISL

Bastiani Fulvio

UILA UIL

Giovanni Galluccio